



Comune di Reano

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8

08/05/2015

OGGETTO:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate - Approvazione.

L'anno duemilaquindici addì otto del mese di maggio alle ore diciotto e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TORTA CELESTINO - Sindaco	Sì
2. MORRA GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. DOLEATTO FULVIO - Assessore	Sì
4. CANTORE CLAUDIO - Consigliere	Sì
5. TORTA MATTEO - Consigliere	Sì
6. CANTORE LARA - Consigliere	Sì
7. MONTELLA DANIELE - Consigliere	Sì
8. MARINO GIORGIO - Consigliere	Sì
9. GALLO MARIA WIRNA - Consigliere	Sì
10. ARNOLFO SERGIO - Consigliere	Sì
11. ABBRACCHIO GIOVANNI - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor BERNARDO Dott. Arnaldo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor TORTA CELESTINO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate - Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche Relazioni, Istruzione, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Reperimento risorse economiche e finanziarie;

UDITA la relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con il supporto tecnico del Segretario comunale;

VISTA la proposta di deliberazione, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con VOTAZIONE espressa in forma palese per alzata di mano da n. 11 presenti, di cui:

favorevoli	n. 11
astenuti	n. ==
contrari	n. ==

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate - Approvazione.

Con successiva e separata votazione e ad unanimità di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

OGGETTO:

Piano di razionalizzazione delle società partecipate - Approvazione.

Su proposta e relazione del Sindaco sig. Celestino TORTA con delega a Servizi demografici e stato civile, Personale e Organizzazione, Polizia Municipale e Locale, Programmazione e Bilancio, Pubbliche Relazioni, Istruzione, Servizi Socioassistenziali, Anziani, Sanità, Reperimento risorse economiche e finanziarie;

Premesso che:

- la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre la riduzione delle società partecipate già entro fine 2015 facendo seguito al c.d. "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla "*spending review*" auspicava detta riduzione;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*", ovvero:
 1. eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 2. sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 3. eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 4. aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 5. contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Dato atto che:

- lo schema di Piano di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del sindaco;
- l'allegato Piano è stato elaborato dal segretario comunale, con la collaborazione del responsabile finanziario, senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Visto il decreto del sindaco n. 01 del 27.03.2015 con il quale si è adottato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate;

Ritenuto di condividere i contenuti del suddetto Piano sotto il profilo della legittimità amministrativa;

Ritenuto di approvare il suddetto Piano;

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi;

Visto lo Statuto Comunale e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n.12 del 28.6.2002;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 03 del 19/12/2014 con il quale sono stati nominati i Responsabili degli Uffici e dei Servizi di questo Comune;

Proposta l'immediata eseguibilità del presente atto, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico degli Enti Locali Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del primo comma, dell'art. 49, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Con votazione e favorevole resa in forma palese per alzata di mano;

Propone al Consiglio comunale la seguente

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo.
2. di approvare il "Piano di razionalizzazione delle società partecipate" proposto dal Sindaco con proprio decreto n. 01 in data 27.03.2015.
3. di trasmettere il presente atto deliberativo a:
 - CIDIU S.p.A.,
 - SMAT S.p.A.,
 - Revisore dei Conti, dott. Fabrizio Craveri.

Con successiva e separata votazione e ad ----- di voti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ex quarto comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e sue successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI REANO
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO



**Piano di razionalizzazione delle società
Partecipate**

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 08 del 08 maggio 2015

I – INTRODUZIONE GENERALE

1. Premessa

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*, gli enti locali devono avviare un *“processo di razionalizzazione”* delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il *“processo di razionalizzazione”*:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione *“a consuntivo”* deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del *“decreto trasparenza”* (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

- le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;
- le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

1. Le partecipazioni societarie

L'evoluzione del quadro normativo degli ultimi anni ha attuato un processo di decentramento amministrativo caratterizzato in primo luogo da un incremento esponenziale delle funzioni e dei servizi che il singolo Comune è chiamato a svolgere e in secondo luogo da un ridimensionamento delle risorse e dei trasferimenti statali.

Conseguentemente i Comuni hanno dovuto affrontare alcuni cambiamenti sostanziali, al fine di rispondere al nuovo ruolo di governo e gestione dei territori e delle comunità loro affidato innescando un processo di riorganizzazione a volte imposto da norme di legge che, mediante la realizzazione di forme efficienti di esercizio associato delle funzioni e dei servizi, consenta di ottimizzare il controllo delle risorse, la capacità gestionale, l'efficienza produttiva e l'efficacia dell'azione.

Tenuto conto che, in relazione all'ottimizzazione gestionale delle funzioni e dei servizi, con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 28.07.2014 si era provveduto, ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 244/2007 alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie dirette e indirette per verificarne il rispetto dei limiti previsti dalla legge ed era stato rilevato che questo Comune deteneva, e detiene alla data odierna, le seguenti partecipazioni societarie:

Società	Data di costituzione	Data fine	Quota di partecipazione %	Relazione intercorrente tra le attività svolte dalla Società e le finalità istituzionali dell'Ente e/o la produzione di servizi di interesse generale
CIDIU S.p.A.	27/06/2003	31/12/2050	0,234	La società, interamente partecipata da Enti pubblici, gestisce l'insieme delle operazioni della raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e trasporto, nonché altre attività meglio specificate dallo Statuto. Trattasi di servizi di interesse generale.
SMAT S.p.A.	07/04/2000	31/12/2050	1 azione 0,00002%	La società, interamente partecipata da Enti Pubblici, gestisce il servizio idrico integrato, nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente, nonché altre attività meglio specificate dallo Statuto.

Nella stessa delibera, poiché l'art. 3, comma 28, della stessa legge n. 244/2007, prevedeva che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali dovevano essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27, si è provveduto a tale ricognizione, ai sensi dell'art. 3, comma 27, legge n. 244/2007, appurando che esisteva la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende elencate.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il comune di Reano, fa parte dell'Unione dei Comuni "Unione Valsangone" con sede in Giaveno (TO):

- sede legale Via Don Andrea Pogolotto, n. 45 – 10094 Giaveno (TO)
- sede operativa: Via XXIV Maggio, n. 1 – 10094 Giaveno (TO).

L'adesione alla Unione di comuni essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del presente Piano.

III – IL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

La Legge n.190/2014 (legge di stabilità 2015) ha imposto agli Enti locali la redazione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate che possa produrre risultati entro la fine del 2015;

Tenuto conto che, in relazione all'ottimizzazione gestionale delle funzioni e dei servizi, questo Comune partecipa esclusivamente a società con finalità istituzionali che hanno per oggetto la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali:

Società	Data di costituzione	Data fine	Quota di partecipazione %	Relazione intercorrente tra le attività svolte dalla Società e le finalità istituzionali dell'Ente e/o la produzione di servizi di interesse generale
CIDIU S.p.A.	27/06/2003	31/12/2050	0,234	La società, interamente partecipata da Enti pubblici, gestisce l'insieme delle operazioni della raccolta rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata e trasporto, nonché altre attività meglio specificate dallo Statuto. Trattasi di servizi di interesse generale.
SMAT S.p.A.	07/04/2000	31/12/2050	1 azione 0,00002%	La società, interamente partecipata da Enti Pubblici, gestisce il servizio idrico integrato, nonché attività ad esso connesse compresi studio, progettazione e realizzazione impianti specifici sia direttamente che indirettamente, nonché altre attività meglio specificate dallo Statuto.

Si avvanzerà richiesta alle Società di cui sopra per ottenere una specifica relazione che fornisca gli elementi in merito alla razionalizzazione delle stesse e alla compatibilità delle medesime con la finalità istituzionali dei Comuni soci, tenendo conto delle disposizioni normative di cui all'art.43 della Legge di Stabilità 2015.

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nelle società su indicate in quanto trattasi di società con carattere di indispensabilità rispetto alle funzioni di questo ente.

IL SINDACO
(Celestino Torta)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
F.to : TORTA CELESTINO

Il Segretario Comunale
F.to : BERNARDO Dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N 279 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/01/2015 al 05/02/2015.

Reano, lì 21/01/2015

Il Segretario Comunale
F.to:BERNARDO Dott. Arnaldo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **15-mag-2015**

- ☒ X Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Reano, lì 15/05/2015

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Reano lì, 21/01/2015

Il Segretario Comunale
BERNARDO Dott. Arnaldo